

SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tab. 1), è considerato il “Testo Unico” (di seguito TU) sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro; si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; *negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate* con un atteso Decreto Ministeriale che dovrebbe sostituire il D.M. 382/1998, tutt’ora in vigore.

Numerose sono le *specificità* della scuola: è nel contempo **luogo di lavoro** per il personale docente e non docente e “luogo di formazione dei futuri cittadini – lavoratori” ad una **cultura della prevenzione** dei rischi; una *peculiarità organizzativa*, è certamente quella di essere “luogo di lavoro” con due datori di lavoro¹: il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture ed impianti a norma, soggetti alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie (antincendio, per l’accoglienza dei diversamente abili, ...), ed il Dirigente Scolastico “gestore ed organizzatore di un ambiente idoneo all’apprendimento”.

Tav. 1 – Indice ragionato del d. lgs. 81/08 – in vigore dal 15. 05. 2008

Titolo I – Principi comuni – artt. 1-61

Contiene le norme generali da applicare a tutti i luoghi di lavoro.

Titoli II – Luoghi di lavoro – artt. 62 -68

Detta le prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonché alcune disposizioni già contenute nel DPR 303/1956 concernente le norme generali per l’igiene del lavoro.

Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro – artt. 69 – 87, distribuiti in tre Capi

Il Capo I fornisce i requisiti minimi per l’*uso delle attrezzature di lavoro*; il II° è relativo all’ *uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale*; il III° considera gli *impianti e le apparecchiature elettriche* (le prescrizioni per la progettazione, costruzione, installazione, utilizzazione e manutenzione derivano dall’abrogato DPR 547/1955 e da normative di buona tecnica).

Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili – artt. 88 – 160, distribuiti in due Capi

Mentre il Capo I regola i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, attivi anche nelle scuole, il Capo II considera la prevenzione nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – artt. 161 – 166

Contiene le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro.

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi – artt. 167 -171

Si riferisce alle prescrizioni minime di sicurezza e salute concernente le attività che comportano, tra l’altro, rischi dorso - lombari per i lavoratori.

Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali – artt. 172 -179

Da considerare attentamente nell’organizzazione del lavoro negli uffici.

Titolo VIII – Agenti fisici – artt. 180 – 220, suddivisi in cinque Capi

Alle disposizioni di carattere generale del Capo I, che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici, fanno seguito le protezioni dei lavoratori esposti ai rischi rumore (Capo II), alle vibrazioni meccaniche (capo III), ai campi elettromagnetici (Capo IV) e alle radiazioni ottiche artificiali (Capo V).

Titolo IX – Sostanze pericolose – artt. 221 – 265, suddivisi in tre Capi

Si occupa della protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, cancerogeni e mutageni e da esposizione ad amianto.

Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – artt. 266 – 286

Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive – artt. 287 – 297

Titolo XII – Disposizione in materia penale e di procedura penale - artt. 298 – 303

Titolo XIII - Disposizioni finali (abrogazioni) – artt. 304 – 306

51 allegati fissano specifiche norme tecniche e occupano poco meno dei ¾ del totale.

¹ Tra scuola ed Ente Locale i rapporti sono spesso conflittuali; sarebbe per questo auspicabile che il Decreto del MIUR registrasse il lucido convincimento di numerose ASL (p.es. SPSAL dell’ASL di Reggio Emilia): *Per gli istituti scolastici il Documento di valutazione dei rischi è costituito dall’insieme delle valutazioni dei rischi effettuate, rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell’edificio (strutture, impianti fissi, antincendio) e dal Dirigente scolastico (organizzazione e gestore dell’attività, attrezzature, emergenze, ecc.)*. Si farebbe in tal modo definitiva chiarezza, rasserinando i Dirigenti Scolastici sulle loro effettive responsabilità (Cfr. il comma 3 dell’art. 18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*).

La “filosofia” per affrontare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è sintetizzata nell’art. 15 (ved. tab. 2), a ragione considerato il cuore del provvedimento; le prime 10 misure vanno considerate in rigoroso ordine cronologico a partire dalla **Valutazione dei rischi** (VdR); complessivamente si intravede l’obbligo di adottare una sicurezza “comportamentale e organizzata” con il coinvolgimento di tutti gli attori del processo lavorativo (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti e lavoratori, compresi quelli “equiparati”) nella responsabile e trasparente ricerca dei pericoli² e nelle azioni di prevenzione dei rischi con l’obiettivo del miglioramento continuo.

Tab 2 –Art. 15 Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Veniamo ora a considerare gli snodi cruciali dell’organizzazione della sicurezza in quel particolare “luogo di lavoro” che è il singolo istituto scolastico.

1. IL Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il suo Responsabile (RSPP)

Gli articoli 31-35 del TU confermano l’obbligo del Capo di Istituto di organizzare il **Servizio di Prevenzione e Protezione**, preferibilmente all’interno della scuola, incaricando un numero di Addetti (ASPP) sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’Istituto, assegnando loro mezzi e tempo adeguati per lo

² **Pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzatura o metodo di lavoro) avente il potenziale di causare danno; si parla invece di **rischio** in relazione alla probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

svolgimento dei compiti assegnati; il **Responsabile** del SPP coordina lo svolgimento dei compiti del SPP tra i quali si evidenziano:

- individuare i fattori di rischio (pericoli) e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti;
- collaborare alla valutazione dei rischi;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori della scuola e degli studenti;
- partecipare alla **riunione periodica**, almeno annuale, ed alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Il SPP opera in un'ottica di **miglioramento continuo** della situazione di salute e sicurezza all'interno della scuola in coerenza con la lettera c) del sopra riportato art. 15.

2. La valutazione dei rischi

La prevenzione si attua attraverso la conoscenza dei pericoli e dei rischi. Si tratta di esaminare in modo sistematico **tutti** gli aspetti dell'attività e dei luoghi in cui essa si svolge per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni. La valutazione dei rischi si articola come segue:

- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori (o terzi) esposti a rischi potenziali;
- valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo (quanto meno stimato);
- studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario, decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi.

L'esito della valutazione dei rischi viene riportato in un **documento (DVR)** che contiene contestualmente il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il DVR viene conservato all'interno della scuola; copia del DVR con le specificità del luogo sarà presente anche nei singoli plessi che compongono l'Istituzione scolastica.

Il TU sottolinea che la valutazione deve riguardare (art. 28) *tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi*³.

3. Gli attori coinvolti.

Acquisito il ruolo del **Dirigente Scolastico** quale **Datore di lavoro** (con i relativi obblighi ben elencati nell'art. 18), il TU definisce, all'art. 2, il **Preposto**: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Così chiaramente delineata, nella scuola questa figura è individuabile nel Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nei confronti del personale non docente, ma anche nei docenti, specialmente in quelli coinvolti in attività motorie e di laboratorio.

L'art. 19 del TU declina i suoi obblighi tra i quali si evidenziano:

- la vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle *disposizioni aziendali in materia*⁴ di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali (DPI) messi a loro disposizione; in caso di persistenza della inosservanza deve informare i superiori diretti;

³ L'elenco non deve essere ritenuto esaustivo: la norma va letta come l'invito a non trascurare alcun rischio; nella scuola, ad esempio, va considerato con attenzione la presenza di lavoratori e studenti diversamente abili ed, al riguardo, si segnalano le *"Linee Guida per la valutazione della sicurezza antincendio in presenza di disabili"* diramate dal Ministero dell'Interno con Circolare 1 marzo 2002, n. 4.

⁴ Trattasi di rinvii importanti alle regole che ogni istituto scolastico è chiamato a darsi, dal Regolamento Interno sino alla puntuale definizione di specifiche procedure (come organizzare una gita con al seguito sempre una cassetta di pronto soccorso, come accedere ai laboratori, come si svolgono in sicurezza le assemblee degli studenti...).

- la verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- la tempestiva segnalazione al Capo d'istituto sia delle deficienze dei DPI sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il "lavoro", delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- l'obbligo di frequentare appositi corsi di formazione.

Riguardo ai **lavoratori** il TU ne declina gli obblighi nell'art. 20 (Tab. 3): si inizia con il responsabile coinvolgimento per concludere con l'obbligo di partecipare alla formazione organizzata dall'istituto scolastico.

Tab. 3 - Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Importante è il ruolo del **Rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza (RLS) al fine di assicurare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace sicurezza nei luoghi di lavoro; tra le attribuzioni del RLS, elencate nell'art. 50 del TU, si sottolineano:

- accede ai luoghi di lavoro;

- è consultato dal Dirigente Scolastico, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e realizzazione della prevenzione nella scuola;

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente eventualmente necessario (si consiglia un registro con i verbali di consultazione!);

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37

- riceve una formazione adeguata

- partecipa alla riunione periodica

- fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Riguardo al **Medico Competente** nella scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi.

La presenza del medico competente è obbligatoria infatti solo nei casi in cui vi sia necessità di **sorveglianza sanitaria** per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi. Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente;

pertanto per ogni caso deve essere valutato il grado di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.).

Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito scolastico, si ravvisa l'obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato; il problema si pone con serietà in alcuni indirizzi di istituti tecnici e negli istituti alberghieri. Utili possono essere convenzioni con unità operative di medicina del lavoro delle aziende ospedaliere che prevedano, oltre a prestazioni proprie dei medici competenti, anche eventuali consulenze di medicina del lavoro in scuole in cui non è prevista la presenza del medico competente, ma in cui occorrono alcuni approfondimenti sia durante la valutazione dei rischi che in seguito.

Nella scuola sono infine designati un numero sufficiente⁵ di **Addetti alle emergenze** (antincendio e primo soccorso) che, adeguatamente formati, provvedono a:

- intervenire in caso di emergenza;
- conoscere e mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza antincendio (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza,...) ed i presidi medici di cui è dotata la cassetta di pronto soccorso e/o il pacchetto di medicazione;

I lavoratori designati dal capo d'istituto, sentito il RLS, non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l'incarico⁶

Resta da approfondire l'applicazione, anche nella scuola, del "principio di effettività" introdotto dall'art. 299 del TU: le responsabilità gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura (di preposto, p.es.), eserciti nel concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, dirigente e preposto.

Tutta la mappa degli incarichi deve essere evidenziata in un **organigramma** esposto all'albo della scuola.

4 Il ruolo determinante della formazione

La prevenzione dei rischi lavorativi si attua con significativi interventi di **informazione, formazione⁷ e addestramento**. Molto chiari risultano gli artt. 36 e 37 parzialmente riportati nella tab. 4.

Dal 2001 sono annualmente a disposizione idonei finanziamenti per l'applicazione anche nelle scuole del Decreto 16 gennaio 1997. Gradualmente ogni singola istituzione scolastica avrebbe potuto (e dovuto!!) soddisfare le esigenze formative dei RLS (corso di 32 ore), dei RSPP (corso di 16 ore, oggi portate a 76 per il personale delle scuole⁸) e delle cosiddette "figure sensibili", cioè dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori (addetti alla lotta antincendio) e di Pronto Soccorso (addetti al Primo Soccorso).

In molte realtà si è però trascurata la formazione di ciascun lavoratore limitandosi spesso a distribuire fascicoli reperibili in commercio. In verità l'art. 1 del citato Decreto 16 gennaio 1997 non prescriveva alcun monte ore da destinarsi alla formazione dei lavoratori; ora, alla luce dell'art. 37, comma 2 del TU occorre

⁵ Addetti antincendio: *n. 2 per ogni piano* di ogni punto nel quale si svolge l'erogazione del servizio intendendo, come tale, ogni plesso (cioè: edificio) nel quale si svolge l'attività scolastica; addetti al primo soccorso: *n. 2 per punto di erogazione del servizio* (Cfr. Circolare prot. n. 979 del 4 maggio 2001 che ripartiva alle scuole i primi, necessari finanziamenti per la loro formazione).

⁶ L'obbligo qui segnalato consente un raffronto con gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione; questi ultimi sono scelti dal DS su base fiduciaria in relazione alla competenza (da acquisire anche attraverso la formazione) e alla "passione" per l'incarico e pertanto non sono obbligati ad accettare la proposta di collaborare nel Servizio.

⁷ Merita attenzione la definizione riportata (con altre 26!) nell'art. 2, di **Formazione**: *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.*

⁸ Si tratta di una formazione impegnativa composta da tre moduli rispettivamente di 28, 24 e 24 ore (l'ultimo modulo è riservato solo al RSPP che frequenterà i primi due insieme agli Addetti SPP).

prevedere un organico piano formativo da destinarsi ad ogni operatore scolastico. Infatti l'art. 20 del TU considera ogni lavoratore, studenti compresi, non più creditore di sicurezza ma soggetto coinvolto in prima persona nella tutela della propria ed altrui sicurezza; deve infatti “ prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ... conformemente alla sua **formazione ed alle istruzioni ricevute**”.

Tab. 4 - Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. (omissis)

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (...).

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi .

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: (omissis)

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di

lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

L'attività di informazione – formazione può essere assicurata dal SPP interno e consente di condividere con tutta la comunità scolastica i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riguardo al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, ed il quadro organizzativo idoneo allo sviluppo della “cultura della sicurezza e della prevenzione”.

L'azione formativa, per essere efficace, dovrà svolgersi per “gruppi d'aula” favorevoli all'apprendimento (max 35 – 40 persone). Le competenze così acquisite entrano nel curriculum del lavoratore (cfr. art. 37 comma 14).

Un'attenzione particolare va posta alla formazione degli studenti alla cosiddetta “cultura della prevenzione”; non bisogna mai dimenticare che spesso gli infortuni avvengono per cause banali, quando si danno per scontate informazioni e procedure, di cui nessuno aveva prima parlato. Il principale pericolo, anche per gli insegnanti, nasce spesso dalla troppa sicurezza o troppa confidenza con il proprio lavoro, combinata con la consueta temerarietà per gli studenti.

5. Ulteriori punti d'attenzione

a. In occasione di interventi affidati dall'Ente Locale ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della scuola (o di un plesso scolastico) deve essere approntato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (**DUVRI**); il Dirigente Scolastico contribuirà a fornire *dettagliate informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ... anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva (art. 26, commi 1 e 2)*. Copia del DUVRI, al pari del DVR, dovrà essere presente nella sede del plesso cui si riferisce;

b. Il DVR deve riportare i nominativi del RSPP (che NON deve essere comunicato all'ASL ed all'Ispettorato del Lavoro) e del RLS ;

c. Il DS *consegna tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR e, all'occorrenza, del DUVRI*.

d. Il d.lgs. 81/08 ha esteso l'**aggiornamento** a tutti gli attori impegnati nell'organizzazione della sicurezza; esso coinvolgerà, oltre agli addetti al primo soccorso, anche gli addetti all'antincendio, il RSPP (40 ore ogni 5 anni), il RLS, ed anche il Dirigente Scolastico che svolge direttamente i compiti propri del SPP.

e. La **vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale attraverso specifici Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro (SPSAL) e, per quanto di competenza, dai Vigili del Fuoco (art. 13). Si consideri che quando il Servizio di prevenzione della locale ASL si presenta a scuola, in veste di **Ufficiale di polizia giudiziaria**, chiede anzitutto l'organigramma con gli incarichi assegnati, notizie in ordine alla gestione delle emergenze (con la documentazione dell'effettuazione delle due prove annuali di evacuazione) e la documentazione che testimoni l'avvenuta formazione/informazione di tutto il personale e gli studenti impegnati nelle attività di laboratorio; quest'ultima deve essere assicurata dal docente e dal proprio registro dovrebbe risultare, tra gli argomenti affrontati nelle prime lezioni, la conoscenza del laboratorio, delle fonti di pericolo presenti in esso e nelle esercitazioni e dei comportamenti individuali e collettivi per prevenire i rischi.

f. Vigè l'obbligo di **comunicare all'INAIL**: *annualmente*, il nominativo del RLS; *ai soli fini statistici*, i dati relativi agli infortuni con *assenza di almeno un giorno*, escluso quello dell'evento; *ai fini assicurativi*, infortuni sul lavoro, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (obbligo sanzionato).

Ciascun lavoratore della scuola, al pari di ogni lavoratore regolare, è infatti coperto da polizza infortuni INAIL ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, del DPR 30.06.1965, n. 1124. Allo stesso modo è assicurato INAIL ogni studente quando svolge attività nei laboratori e nelle palestre. Più recentemente la copertura assicurativa è operativa anche per tutti gli studenti del primo ciclo. Infatti con la circolare n. 79 del 17 novembre 2004, l'INAIL considera il nuovo assetto scolastico dettato dalla legge di riforma n. 53/2003 e più particolarmente dal d.lgs. n. 59 del 19/2/2004 laddove viene considerato obbligatorio l'apprendimento dell'informatica e della lingua inglese. Questi momenti

formativi, attuati con l'ausilio sistematico di macchine elettriche (computer e strumenti di laboratorio), rientrano nelle esercitazioni pratiche e pertanto vanno comprese tra le attività indicate nel testo unico (D.P.R. 1124/65) delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Com'è noto per le scuole statali il pagamento del premio assicurativo avviene mediante gestione per conto dello stato, per le scuole private è richiesto il pagamento di un premio annuale a persona (artt.127-190 del TU e D.M. 10.10.88).

SCHEDA n. 1

ORDINE LOGICO DEGLI ADEMPIMENTI del Dirigente Scolastico

1. Designare le persone addette al Servizio di prevenzione e protezione (SPP) compreso il Responsabile del Servizio (RSPP)	Il Servizio, gli Addetti e il Responsabile è preferibile siano interni alla scuola; se in questa operano meno di 200 lavoratori i compiti del RSPP possono essere svolti dallo stesso Dirigente Scolastico. Si veda in proposito la nota in calce.
2. Indire, almeno annualmente, la "riunione periodica" del SPP durante la quale valutare lo stato della sicurezza della scuola	La riunione è obbligatoria per le realtà che occupano più di 15 dipendenti. Su richiesta del Rls la riunione può essere prevista anche con meno di 15 dipendenti. L'art. 31 del d.lgs. 81/08 ha introdotto al comma 3: nel corso della riunione possono essere individuate buone pratiche ed obiettivi di miglioramento....
3. Predisporre un corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)	La formazione deve comprendere le istruzioni in merito alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e le tecniche di controllo e di prevenzione previste dal Decreto 16/01/1997.
4. Designare gli addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al pronto soccorso; <i>assicurare agli addetti adeguata formazione e predisporre le relative procedure di intervento.</i>	Si tratta di designare un numero sufficiente di Addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso) che, adeguatamente formati, provvedono a: - intervenire in caso di emergenza; - conoscere e mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza antincendio (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza,...) ed i presidi medici di cui è dotata la cassetta di pronto soccorso e/o il pacchetto di medicazione; I lavoratori designati dal capo d'istituto, sentito il RLS, non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l'incarico.
5. Consultare il rappresentante per la sicurezza (Rls) in merito alle nomine di cui ai punti 1 e 4.	E' consigliabile che questo adempimento risulti da atto scritto.
6. Informare i lavoratori in merito a tutte le nomine effettuate	E' consigliabile che questo adempimento risulti da atto scritto.
7. Consultare preventivamente il Rls in merito alla valutazione dei rischi (VdR)	E' consigliabile che questo adempimento risulti da atto scritto.
8. Istruire e aggiornare il registro degli infortuni.	Ogni istituzione scolastica dovrebbe già avere il registro; è in ogni caso opportuno controllare la sua rispondenza; organizzare la corretta segnalazione all'INAIL di eventuali infortuni.
9. Tenere stretti rapporti con l'Ente proprietario dei locali acquisendo il documento VdR per l'edificio e gli impianti; <i>certificato di abitabilità con destinazione d'uso.</i>	Sono stati siglati, in varie realtà, Accordi Quadro tra i Dirigenti scolastici e gli Enti Locali sulla gestione degli immobili e le verifiche periodiche degli impianti. <i>Non modificare la destinazione d'uso dei locali.</i>
10. Effettuare la valutazione dei rischi (VdR); essa deve considerare anche l'applicazione	La valutazione dei rischi deve servire per verificare se gli ambienti (ved. punto precedente), i posti di lavoro ed i metodi di lavoro rispettano i requisiti di igiene e sicurezza previste dalle normative vigenti e le misure

delle norme sul divieto di fumo in tutti i locali scolastici	di tutela del D. Lgs. 81/2008. La valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSpp e con il medico competente ove previsto.
11. Provvedere alla realizzazione delle misure e dei sistemi di prevenzione e protezione necessari in relazione ai rischi individuati	Per le misure ed i sistemi di prevenzione si deve fare riferimento alle attuali normative in materie di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed alle norme di buona tecnica. Si veda in proposito la scheda n. 2.
12. Controllare che le misure di prevenzione e protezione siano state realizzate (Vigilare!)	I risultati del controllo devono essere riportati sul documento di valutazione.
13. Elaborare un documento sull'esito della valutazione dei rischi.	Il documento deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • la relazione sulla valutazione dei rischi; • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché delle attrezzature di protezione necessarie; • il programma di attuazione delle rimanenti misure di prevenzione e protezione individuate. Il documento deve essere custodito nella sede scolastica.
14. Consegnare, se richiesto, il documento di cui sopra al Rls.	La consegna sia accompagnata da una lettera ufficiale.
15. Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Contestualmente alla consegna dei DPI devono essere fornite le istruzioni d'uso e le informazioni relative alla protezione dei DPI forniti. Quando espressamente previsto deve essere svolto anche l'addestramento all'uso.
15. Far effettuare, <i>in considerazione dei rischi specifici individuati</i> , gli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori esposti	Gli accertamenti sanitari devono essere effettuati dal medico competente, il quale istruisce la cartella sanitaria e fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sul loro risultato.
16. Informare, ed addestrare i lavoratori	I lavoratori devono essere informati (art. 36 d.lgs. 81/08): <ul style="list-style-type: none"> • sui rischi generali dell'impresa e sui rischi specifici della loro attività; • sulle misure di prevenzione e protezione, sulle normative di sicurezza e sulle "disposizioni aziendali"; • sui rischi connessi all'uso delle sostanze; • sulle procedure e sui sistemi di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
17. Formare i lavoratori in occasione: <ul style="list-style-type: none"> • dell'assunzione; • del cambio di mansione; • dell'introduzione di nuove attrezzature o sostanze. 	I lavoratori devono ricevere una sufficiente ed adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro (art. 37 d.lgs. 81/08). La formazione deve essere svolta durante l'orario di lavoro e deve essere ripetuta quando insorgono nuovi rischi.
18. Consultare il Rls in merito all'organizzazione della formazione del personale	E' consigliabile che questo adempimento risulti da atto scritto, quando non estesamente verbalizzato durante la riunione periodica di prevenzione (con la presenza del Rls).
19. Assicurare la formazione dei preposti.	Nella scuola i preposti sono assunti sulla base di competenze assicurate dal titolo di studio (laureato in chimica insegnerà anche nel laboratorio) Si tratta di definire, attraverso il regolamento di reparto, i compiti di ciascuno; eventuali necessità formative segnalate o riscontrate, andranno comunque assicurate (art. 19).
20. Porre in essere la segnaletica di sicurezza e/o di salute.	La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro deve essere conforme al D. Lgs. 493/96.
21. Verificare i rischi introdotti in occasione di lavori affidati in appalto all'interno della scuola.	In occasione di interventi affidati dall'Ente Locale ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della scuola (o di un plesso scolastico) deve essere approntato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI); il Dirigente Scolastico contribuirà a fornire <i>dettagliate informazioni sui rischi</i>

	<i>esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ... anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva (art. 26, commi 1 e 2).</i>
--	--

Nota in merito alla nomina del RSPP. Sovente il DS timoroso delle responsabilità connesse all'organizzazione e alla gestione della salute e sicurezza, spesso distante dal suo percorso culturale, nomina quale RSPP un tecnico esterno alla scuola, nell'illusoria convinzione di essere esonerato dalle suddette responsabilità. Va tenuto presente però che il RSPP non è chiamato a supplire i compiti del RSPP del proprietario dei locali (stilando il documento di VdR relativo all'edificio ed agli impianti fissi), bensì a collaborare nell'organizzazione di un ambiente di apprendimento sicuro in ordine alle attività interne (in quanto, per strutture ed impianti, dovrebbe già essere stato messo a norma dal proprietario). Il DS deve essere sempre consapevole dello staff di docenti competenti negli specifici settori didattici (ved. Anche al punto 19!). Inoltre la nomina di un RSPP esterno non esonera il DS dall'organizzare il SPP con incarichi fiduciari di personale interno proprio nella logica di individuare azioni e comportamenti condivisi da chi quotidianamente vive la realtà scolastica. E' in questa ottica che si deve considerare l'art. 34 del TU laddove prevede che i datori di lavoro possano svolgere direttamente i compiti propri del RSPP; molto importante è infatti assicurarsi un adeguato numero di collaboratori (di varie specifiche competenze) addetti al SPP per *tenere sotto osservazione i rischi di cui alla scheda n. 2.*

SCHEDA n. 2

ELENCO DEI PERICOLI PRESENTI NELLA SCUOLA

Si considerano i **fattori di rischio** (pericoli) presenti nello svolgimento dell'attività lavorativa scolastica. Ciascun pericolo deve essere considerato nel **Documento di Valutazione dei rischi** stimando la **probabilità** (bassa, media o alta) che si verifichi un danno al/i lavoratore/i coinvolto/i unitamente **all'entità del danno** (lieve, medio o grave) causato dall'eventuale spiacevole avvenimento. Ciascuno pericolo deve essere fatto oggetto di **informazione/formazione** di ogni singolo lavoratore; infatti l'art. 20 del d.lgs. 81/08, nel raccomandare a ciascuno di *prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni*, sottolinea **conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**. All'occorrenza la scuola deve mettere a disposizione il/i necessario/i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Pericoli - Rischi	Punti d'attenzione – Interventi preventivi
Specifici della struttura e degli impianti	Frequenti e concreti contatti con l'Ente proprietario dei locali affinché sia assicurata un'ordinaria e/o straordinaria manutenzione alle strutture ed agli impianti (elettrico, di riscaldamento/condizionamento, ascensore, ...).
Elettrico	Una scuola con impianto elettrico a norma (altrimenti vedere sopra) farà particolare attenzione a non convivere con il disordine (piccole rotture, prese multiple utilizzate impropriamente e a terra con il pericolo che il rovesciamento di acqua porti alla folgorazione di quanti sono con i piedi nell'acqua; attenzione anche ai sovraccarichi (p.es. stufette elettriche) in grado di causare surriscaldamenti e corti circuiti.
Chimico	E' connesso, nella maggioranza delle scuole, all'uso di sostanze o preparati pericolosi utilizzati per l'igiene e la pulizia dal personale ATA. Nei laboratori di alcuni Istituti Tecnici (ad indirizzo chimico, agrario, alberghiero,...) coinvolge invece docenti (quali <i>competenti preposti!</i>) e studenti.; gli specifici Regolamenti di laboratorio, <i>disposizioni aziendali in materia</i> , devono consentire di operare sempre in condizioni di sicurezza. Ogni operatore deve

	<p>saper riconoscere la sostanza o preparato pericoloso utilizzata attraverso l'etichettatura e la scheda di sicurezza.</p> <p>Per questo, come per altri rischi vale la <i>Misura generale di tutela</i> espressa nell'art. 15, lettera f (insieme alle lettere c, e ed h): sostituire <i>ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso</i>.</p>
Video terminali (VDT)	<p>E' lavoratore al VdT colui che utilizza in modo sistematico ed abituale per 20 ore settimanali dedotte le deduzioni (si ha diritto a pausa o cambio di attività di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione al VdT); in queste condizioni il lavoratore deve essere sottoposto a <i>sorveglianza sanitaria</i> per i rischi alla vista ed all'apparato muscolo scheletrico. Si richiede perciò una funzionale organizzazione degli uffici di segreteria: in questi tempi di tagli al personale ATA, anche le scuole che riuscivano a impegnare al VDT il personale per meno di 20 or, si interrogano sulla necessità della nomina del Medico Competente. In ogni caso occorre predisporre <i>postazioni</i> a norma.</p>
Movimentazione Manuale dei carichi (MMC)	<p>L'attenzione va posta al personale chiamato a sollevare, spingere, tirare o spostare carichi che per loro caratteristiche o in condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano, tra l'altro, lesioni dorso lombari. L'attenzione va posta alle modalità organizzative del lavoro del personale ATA; viene differenziato il peso massimo sollevabile (30kg per l'uomo, 20 per la donna).</p>
Cadute dall'alto	<p>Il lavoro in altezza, sino a 5 metri, è consentito solo con utilizzo di scale portatili a norma munite, dopo l'ultimo gradino/piattaforma, di montante di 60 – 70 cm. Dovranno essere date adeguate disposizioni che considerino anzitutto l'obbligo di <i>operare in condizioni di stabilità</i>.</p>
Rumore	<p>Le norme considerano i due limiti (oltre gli 80 dB: messa a disposizione di DPI; oltre gli 85 dB; obbligo di utilizzo dei DPI) riferiti ad attività di 8 ore giornaliere. L'attenzione va comunque posta anche agli <i>effetti extrauditivi</i> quali stress e diminuzione dell'attenzione e al danno psichico e neurovegetativo di chi opera in palestre non idonee o in sale mensa inadeguate.</p>
Microclima e lavoro d'ufficio	<p>Per il <i>benessere lavorativo</i> occorre tener conto anche dei parametri climatici degli ambienti scolastici (temperatura, purezza, salubrità, umidità, velocità e adeguati ricambi dell'aria); ogni proposta di miglioramento richiede l'intervento, spesso molto oneroso, del proprietario dei locali.</p>
Biologico	<p>Il pericolo di infezioni da microrganismi o da intossicazioni (p.es nella scuola dell'infanzia) chiamano in causa le norme ed il livello di igiene ambientale accompagnato dall'utilizzo dei DPI.</p>
Stress lavoro-correlato	<p>Le patologie da stress occupazionale (disturbi cardiovascolari, muscolo scheletrici, comportamentali e psichici) colpiscono il 28% dei lavoratori <i>a tutti i livelli gerarchici</i>), causando circa il 50% delle assenze dal lavoro. Il <i>benessere lavorativo</i> poggia sulla qualità delle relazioni interpersonali e chiama in causa le personali capacità di esercitare il controllo sugli eventi rendendoli prevedibili e quindi affrontabili. L'informazione/ e la formazione (sulla comunicazione ed il potenziamento dell'ascolto reciproco di quanti sono chiamati a collaborare) riducono o contengono le fonti di stress.</p>
Lavoratrici in stato di gravidanza	<p>Il DS, informato dalla lavoratrice del suo stato di gravidanza deve valutare i rischi legati alla mansione (uso di sostanze, MMC, ...) e allo specifico contesto scolastico (presenza di studenti problematici, ...) al fine di modificare la mansione (ved. Art. 15, lettera m) o di intraprendere la strada che porta all'interdizione dal lavoro con riferimento al d.lgs. 151/01 "TU delle disposizioni legislative in materia della tutela e del sostegno della maternità e paternità".</p>
Differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi	<p>Ogni situazione (lavoro femminile, minorile o svolto da personale con difficoltà a comprendere la lingua corrente) va presa in attenta considerazione a tutela della salute e della sicurezza.</p>

La salute e la sicurezza nella scuola non può tuttavia esaurirsi in un freddo elenco di rischi lavorativi. Occorre, infatti, considerarli all'interno di **tre aspetti** (specifici della scuola e della sua organizzazione), troppo spesso dati per scontati ma che tali non possono essere proprio per la loro imprevedibilità dovuta anche alla numerosità e alla annuale variabilità della "popolazione scolastica", peraltro molto diversificata nell'età.

1. L'importanza della **vigilanza**, sui minori ma non solo; sono da bandire, a partire dagli adulti, i comportamenti negligenti o imprudenti. Per i minori viene chiamata in causa la responsabilità dell'adulto per i danni arrecati a se stessi, ad altre persone ed alle cose. Particolari punti d'attenzione, sui quali devono essere fornite adeguate *disposizioni comportamentali*, sono le aree di pertinenza (all'inizio, al termine delle lezioni e durante gli spostamenti), i momenti dell'intervallo, dei cambi d'ora, delle esercitazioni, delle assemblee e delle uscite didattiche.

2. L'**organizzazione dell'emergenza e del primo soccorso**, della somministrazione dei farmaci salvavita, ecc. Anche in questo caso fondamentali sono le *comportamenti condivisi* sorretti da adeguata *formazione, informazione ed addestramento*.

3. L'adeguata **informazione agli studenti** sui pericoli propri di un ambiente densamente popolato; per esempio deve essere focalizzata l'importanza di aver cura delle proprie cose (ad evitare smarrimenti o furti), di contrastare eventuali tentativi di prepotenza, ecc. Significativo diventa il responsabile coinvolgimento delle giovani generazioni in comportamenti prudenti, per sé e per gli altri, durante le esercitazioni prescritte nel punto 2.

Questo punto richiama lo specifico della scuola citato nelle prime righe: compito della scuola è formare gli studenti, gradualmente con la crescita nell'età, a saper assumere **comportamenti responsabili** nelle relazioni tra pari, nei momenti ludici e di svago e, domani, nell'attività lavorativa. Si apre così l'ampio capitolo dei progetti di educazione alla salute, quali strumenti educativi idonei ad acquisire un "mentalità" prevenzionistica.

Si pensi, ad esempio, alla problematica del fumo che deve essere visto sia come un momento di educazione alla legalità (divieto di fumo a scuola, per tutti !!), sia come educazione alla salute propria e del vicino (che non può subire passivamente il mio fumo!). Va acquisito nel contempo che il fumo di sigaretta è cancerogeno e pertanto si tratta di operare all'interno del d.lgs. 81/08 per tutelare la salute di tutti da quel fattore di rischio.

(*) Bruno Sozzi. Ingegnere; già preside di ITIS; ora Dirigente Scolastico di liceo paritario, studioso della materia e formatore; ha partecipato alla redazione del pacchetto multimediale predisposto dal MIUR per la formazione dei dirigenti scolastici.